



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021.

Comune di Borgo San Lorenzo
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

Art. 1 - Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) *Complesso di orti:*

struttura di proprietà pubblica che raggruppa l'insieme degli orti ed è gestita da una Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione.

b) *Orti urbani:*

appezzamenti di terreno da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia. Laddove previsto dal regolamento la produzione può essere ceduta al Soggetto gestore del Complesso di orti, con le modalità che saranno definite, anche al fine di contribuire alle spese per la manutenzione e gli investimenti della struttura.

c) *Orti condivisi:*

appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata.

d) *Orti didattici:*

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

e) *Orti terapeutici:*

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

Il presente regolamento disciplina la gestione degli orti urbani presenti sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Alla data di approvazione del presente regolamento è attivo un solo complesso di orti, ubicato in Via Nenni nel Capoluogo. Alcune delle disposizioni indicate di seguito sono relative esclusivamente a detto complesso di orti. Il presente regolamento è valido anche per complessi di orti di nuova costituzione, che potranno comportare l'integrazione del regolamento medesimo. Le disposizioni strettamente relative agli orti urbani di Via Nenni non si applicheranno ad altri complessi di orti.

Articolo 2 - Orti urbani

I terreni destinati ad uso orti urbani sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata ed anche singoli cittadini, di ambo i sessi, al fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana.

Sono affidati in gestione alle persone residenti nel Comune il quale mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

E' causa ostativa all'assegnazione di un orto urbano la condizione di proprietario di altro appezzamento ad uso agricolo nel territorio comunale.

Ogni singolo appezzamento, denominato “orto”, la cui superficie varia da un minimo di mq. 27,00 ad un massimo di mq. 65,00 è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare, nonché a studenti delle scuole secondarie secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 3 - Concessionario

Il complesso di orti, denominato “Orti Sociali di Via Nenni” posto nel Comune di Borgo San Lorenzo in Via Nenni sarà affidato in concessione gratuita dall’Amministrazione Comunale ad un soggetto terzo appartenente al “Terzo Settore”, che lo gestirà in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 4 - Affidamento degli orti

L’affidamento degli orti sarà curato direttamente dal concessionario sulla base di una **graduatoria che resta vigore 3 anni** e che verrà redatta con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 5.

Il Comitato di Gestione Orti, di cui all’articolo 12, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l’ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza il concessionario pubblica un nuovo bando rivolto all’intera cittadinanza per l’assegnazione degli orti liberi.

Il concessionario predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l’avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune. Gli interessati presentano istanza al soggetto gestore con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall’avviso.

La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una commissione, appositamente nominata dal soggetto gestore.

Nella fase di esame delle istanze pervenute l’Amministrazione comunale, tramite l’ufficio competente per materia, fornisce supporto istruttorio.

Sono esclusi dalle procedure di affidamento degli orti n. 2 lotti che rimangono nella esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l’assegnazione d’ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d’intesa con altri soggetti (a titolo esemplificativo scuole, Enti Pubblici, Asl, Associazioni impegnate nell’inserimento sociale) presenti sul territorio comunale.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione della graduatoria

La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:

CRITERIO	punteggio	punteggio
Età	da 18 a 40 anni	35
	da 41 a 64 anni	25
	oltre 65 anni	30
Status occupazionale: disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica		15
Status familiare	presenza di 3 o più figli nel nucleo familiare	20
	presenza di 2 figli nel nucleo familiare	15
	presenza di 1 figlio nel nucleo familiare	10
	presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell’art. 4 L. 381/91, comma 1)	10
	nucleo familiare con un unico componente	5
Presenza in precedenti graduatorie per l’assegnazione di orti posti nello stesso Comune senza essere stati assegnatari		10

Per quanto riguarda l’età, sono da considerarsi gli anni compiuti al momento della domanda.

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo.

Per “nucleo familiare” si intende quello desumibile dallo stato di famiglia anagrafico. I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Borgo San Lorenzo sia al momento della domanda che per tutto il periodo di affidamento.

Per quanto riguarda il complesso degli orti sociali di Via Nenni verrà stilata apposita graduatoria per ogni “Tipologia di Affidatari”, secondo le tabelle sottostanti. Per quanto riguarda ulteriori orti urbani di nuova realizzazione verranno stilate nuove tabelle prima dell’assegnazione. L’assegnazione degli orti ai richiedenti sarà effettuata secondo l’ordine della graduatoria.

TIPOLOGIA di AFFIDATARI (solo per la 1^assegnazione)	N. ORTI
Cittadini assegnatari di orti nella precedente gestione	33
Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni	15
Cittadini con età maggiore di 65 anni	11
Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni	7
Nella disponibilità del comune per scuole, associazioni, enti pubblici	2
Utenza diversamente abile	2
TOTALE	70

TIPOLOGIA di AFFIDATARI (per le assegnazioni successive)	N. ORTI
Cittadini con età maggiore di 65 anni	40
Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni	15
Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni	11
Nella disponibilità del comune per scuole, associazioni, enti pubblici	2
Utenza diversamente abile	2
TOTALE	70

Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto dei numeri di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più delle categorie individuate, tali aree verranno affidate ai primi non assegnatari delle graduatorie per “tipologia di affidatari” in vigore, proporzionalmente agli orti spettanti per ogni tipologia, secondo la proporzione indicata nella tabella seguente:

Cittadini con età maggiore di 65 anni	60%
Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni	23%
Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni	17%

Ai fini della compilazione delle graduatorie per l'affidamento dell'orto, il reddito non è preso in considerazione.

Per quanto riguarda gli orti “Nella disponibilità del comune per scuole, Enti Pubblici, Associazioni e Asl” non verrà stilata alcuna graduatoria. Nel caso in cui al momento dell'affidamento detti orti rimanessero liberi, verranno divisi in n. 2 orti di egual dimensione e affidati, per anni uno, ai primi non assegnatari

delle graduatorie per “tipologia di affidatari” in vigore, proporzionalmente agli orti spettanti per ogni tipologia.

Laddove subentrasse interesse da parte del Comune, in qualsiasi momento, verrà disposta la revoca dell’assegnazione, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti.

Per quanto riguarda gli orti destinati a “*Utenza diversamente abile*”, nel caso in cui al momento dell’affidamento detti orti rimanessero liberi, verranno affidati, per anni uno, ai primi non assegnatari delle graduatorie per “tipologia di affidatari” in vigore, proporzionalmente agli orti spettanti per ogni tipologia. Laddove subentrasse interesse da parte del Comune, in qualsiasi momento, verrà disposta la revoca dell’assegnazione, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti. E’ fatto divieto per detti assegnatari di modificare l’orto e le predisposizioni specifiche per l’utenza diversamente abile.

La priorità di scelta dell’orto verrà effettuata in base alla posizione occupata all’interno di ogni singola graduatoria, in ordine discendente (dal punteggio più alto al punteggio più basso): in caso di parità di punteggio, la priorità verrà data all’ordine di arrivo. Le graduatorie saranno ordinate per fasce d’età discendenti, anteponendo la categoria “*Cittadini con età maggiore di 65 anni*”, seguita dalla categoria “*Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni*” ed in ultimo la categoria “*Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni*”.

Solo ed esclusivamente per la 1^ assegnazione, la priorità di scelta verrà data alla categoria “*Cittadini assegnatari di orti nella precedente gestione*”, in ordine discendente (dal punteggio più alto al punteggio più basso).

Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 6 - Affidatario dell’orto

Al momento dell’assegnazione dell’orto e preliminarmente alla sua coltivazione, l’affidatario, denominato “ortista”, deve diventare membro o socio del concessionario di cui all’art. 3, pena la revoca della assegnazione, con le modalità stabilite dal concessionario.

Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all’articolo 12, un documento, denominato “Carta dell’orto”, in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell’ortista, è riportato il numero dell’orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel complesso di orti.

L’orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma; è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell’Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l’ortista utilizza in maniera abusiva, ad orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell’assegnazione.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario. Su richiesta scritta, e successivamente alla autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell’apezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell’affidatario stesso.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l’assegnatario decade immediatamente dall’assegnazione dell’orto affidato e il lotto tornerà nella disponibilità del concessionario, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti.

Articolo 7 – Assicurazione

Al concessionario è fatto obbligo di attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione.

Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l’apertura delle strutture al pubblico.

Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti può definire, nell’ambito della quota annua associativa, di cui all’articolo 18, l’importo del costo dell’assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell’apezzamento secondo quanto stabilito dall’articolo 6.

Articolo 8 - Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni di assenza dell'ortista lo stesso sarà considerato rinunciatario. Tale condizione dovrà essere comunicata in forma scritta e datata dall'assegnatario dell'orto.

Articolo 9 - Diritto dei familiari

È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, residenti ambedue nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario.

In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 10 - Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Il Comitato di Gestione Orti, qualora constatati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 11 - Assemblea degli ortisti

L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa. Un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione, può delegare un altro ortista. Il delegato può rappresentare un solo soggetto.

I compiti dell'assemblea sono:

- eleggere il Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per:
 - a) entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
 - b) entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale. L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 12 - Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e sostituisce il referente per il concessionario ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri. Due membri sono rappresentanti del Consiglio Direttivo del concessionario mentre gli altri sono eletti dall'assemblea, esclusivamente fra gli affidatari degli orti.

Il Comitato di Gestione Orti dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario ed il Tesorier.

Articolo 13 - Attività del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:

- redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
- concorda con il concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- predispone, registra e consegna agli ortisti la "Carta dell'orto" nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.
- redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti ma anche della cittadinanza;
- provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- regola l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 14 - Coltivazioni e divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata.

È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune. È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.

Sono assolutamente consigliate le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.

Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.

Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e simili, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri. È fatto obbligo di rimanere all'interno del lotto assegnato, che potrà essere delimitato solo ed esclusivamente con pannelli interrati che non fuoriescano dal suolo. È fatto divieto di portare e mantenere all'interno dell'orto materiali ed apparecchiature non strettamente funzionali alla gestione dell'orto: laddove tale circostanza venisse a verificarsi, verrà intimata in forma scritta la rimozione del materiale o delle apparecchiature non consentite entro 15 giorni. Nel caso detto termine non venisse rispettato, la rimozione avverrà in maniera coatta con costi da imputarsi al trasgressore, utilizzando la cauzione depositata al momento dell'assegnazione in caso di inadempimento del medesimo.

In caso di inadempimento delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.

La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione.

Nel caso di orti non assegnati per esaurimento della graduatoria, nonché nel periodo fra il termine di un'assegnazione e l'avvio della seguente, il concessionario dovrà garantire la tenuta decorosa degli orti incolti.

Articolo 15 - Gestione dei rifiuti

Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi. In particolare, gli scarti ortivi che possono essere compostabili dovranno essere conferiti nelle zone appositamente individuate. Qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 16 - Uso dell'acqua

L'acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 17 - Orario di accesso

L'orario di accesso agli orti è stabilito dal Comitato di Gestione Orti in base alle stagioni.

Articolo 18 - Quota di gestione e deposito cauzionale

Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.

Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.

Ogni ortista è tenuto, al momento dell'assegnazione, al versamento di deposito cauzionale dell'importo minimo di € 100,00 elevabile a discrezione dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti. Tale cauzione copre le spese derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento e verrà restituita al termine del periodo di assegnazione.

Articolo 19 - Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli (zappe, vanghe, picconi, carriole e similari), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 20 - Aree riservate

La quota di superficie utile complessiva nella disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (a titolo esemplificativo scuole, Enti Pubblici, Asl, Associazioni impegnate nell'inserimento sociale), così come stabilito all'articolo 4, è utilizzata nel rispetto del presente regolamento e con l'obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti; nel caso di soggetti con particolari fragilità e necessità, la conduzione dell'orto può essere vincolata alla presenza di figure professionali di sostegno, quali assistenti sociali e/o loro collaboratori, educatori, mediatori, che potranno accedere al complesso di orti negli orari di apertura agli ortisti, previo accordo con il Comitato di Gestione Orti.

In assenza di destinazione da parte del Comune il concessionario, d'intesa con il Comitato di Gestione Orti, può assegnare in via temporanea la gestione di tali superfici agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie deve essere immediatamente liberata su richiesta del Comune al momento della necessità, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti, secondo i criteri di cui al precedente art. 5.

Articolo 21 - Parcheggio

Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale. Non sono ammesse auto all'interno del complesso di orti, fatta eccezione per eventuali portatori di handicap.

Articolo 22 - Accesso agli animali domestici o da compagnia

All'interno del complesso di orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.

Articolo 23 - Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 24 - Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare volta per volta quali tipologia d'intervento eseguire. Il concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte) sono a carico del concessionario.

Articolo 25 - Controversie

È costituita una commissione composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Qualora si verificano furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.

Articolo 26 - Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato. In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente convoca, entro 30 giorni, l'assemblea degli ortisti per l'elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall'articolo 11. Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 27 - Sottoscrizione del regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.